



Comune di Pantelleria
COMUNE DI PANTELLERIA

-----oOo-----

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.81 del 09/05/2023

Oggetto: Parere sulla di proposta di delibera di G.M. n.41 del 05/05/2023 avente ad oggetto: “Giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala Sezione Civile Lavoro e Previdenza RG N.534/2023. Adesione alla proposta conciliativa“

In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020, in teleconferenza, convocato per le vie brevi con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Piero Castelli – presidente	x	
Dott. Ezio Veneziano – componente	x	
Rag. Salvatore Palilla – componente	x	

Premesso che:

ha ricevuto la richiesta di parere sulla proposta di delibera di G.M. n.41 del 05/05/2023 avente ad oggetto: “Giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala Sezione Civile Lavoro e Previdenza RG N.534/2023. Adesione proposta conciliativa“;

– ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione di G.M. di cui in oggetto;
- la determina di impegno delle somme;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che l'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., rubricato “Funzioni dell'organo di revisione” – c. 1 lett. b) n.6 - stabilisce che vanno resi i pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Tenuto conto che:

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal Codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;
- come affermato dalla giurisprudenza civile (Cass., 6 maggio 2003, n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- la scelta se addivenire o meno ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Ente nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- è stata correttamente considerata la convenienza economica della transazione;

➤ **Considerato:**

Che con delibera di G.M. n.38 del 09.03.2023 la G.M. ha autorizzato la costituzione in giudizio dinnanzi l'A.G. per resistere al ricorso notificato all'Ente in data 28.02.2023 e acquisito al protocollo dell'Ente il 01.03.2023 al numero 5279 ed ha dato mandato al Responsabile del Settore I di conferire l'incarico legale;

Che con Determina n.100/Sett. I del 15.03.2023 è stato affidato all'Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici l'incarico di assistere e difendere nel giudizio de quo le ragioni dell'Ente;

Che il Giudice designato ha sollecitato le parti a valutare l'eventualità di una bonaria definizione della controversia con il pagamento da parte dell'Ente della somma onnicomprensiva di n.3 mensilità percepite nel corso del rapporto e di Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA a titolo di contributo spese legali in favore della ricorrente, senza riconoscimento dell'altrui pretese;

Che in data 05/05/2023, con prot. n.9828, è pervenuta la nota dell'Avv. Dentici che quantifica in Euro 6.600,00 l'importo eventualmente riconosciuto da corrispondersi a titolo di risarcimento danni da perdita di chance oltre spese legali per Euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa;

Che appare opportuno aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice con verbale n.3611/2023 del 11.04.2023 atteso che con il ricorso introduttivo era stato richiesto il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro, le indennità spettanti nonchè il risarcimento dei danni subiti;

Che appare opportuno aderire all'ipotesi conciliativa al fine di evitare l'alea del giudizio ed ulteriori spese di giudizio;

Che la somma complessiva a carico dell'Ente sarà impegnata con successiva determina dirigenziale sul cap.1058 codice 14.02-1.03.02.11.003 del bilancio esercizio 2023;

- **Ritenuto che** appare opportuno per l'Ente aderire alla proposta conciliativa sopra richiamata, in quanto sufficientemente motivata;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267](#) “T.U.E.L.” e s.m.i.;
- il [Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118](#) e s.m.i.;
- il [Decreto Legislativo 10/08/2014, n. 126](#) e s.m.i.;
- i principi contabili generali e applicabili in materia;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Accertato altresì che la proposta è munita dei pareri FAVOREVOLI:

- di regolarità tecnica espresso, l’8/05/2023, dal Responsabile del Settore I Dr.ssa Emanuela Cornado;
- di regolarità contabile espresso, l’8/05/2023, dal Responsabile del Settore III Dott.ssa Orsolinda Maccotta ;

Tutto ciò Visto, Considerato, Rilevato ed Accertato,

ESPRIME

per quanto di propria competenze, parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di G.M. n.41 del 05/05/2023 avente ad oggetto: “Giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala Sezione Civile Lavoro e Previdenza RG N.534/2023. Adesione proposta conciliativa“;

F.L.C.S. il 09/05/2023

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente

F.to Dott. Piero CASTELLI

F.to Dott. Ezio VENEZIANO

F.to Rag. Salvatore PALILLA

Firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente